

COMUNE DI MAFALDA
PARERE DEL REVISORE DEI CONTI
VERBALE N. 10 DEL 19/07/2021

Oggetto: Parere su salvaguardia equilibri di bilancio esercizio finanziario 2021 ai sensi dell'art. 193 del TUEL.

L'anno 2021, il giorno 19 del mese di luglio, alle ore 9,00, l'organo di revisione del comune di Mafalda si è costituito presso il proprio Studio, per esprimere il parere in ordine alla SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 ai sensi dell'art. 193 del D.LG. N. 267/2000.

Vista la proposta di deliberazione n. 68 del 14/07/2021 ricevuta in data 17/07/2021;

Visto l'art. 239 comma 1 lettera b) n.2) del d.lgs. 267/2000;

Visti gli articoli 193 e 194 del d.lgs. 267/2000;

Visto il principio applicato della programmazione allegato 4/1 al dlgs.118/2011;

Visto lo statuto ed il regolamento di contabilità;

Premesso che:

1) l'art. 193, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, il quale testualmente prevede che: "2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo."

2) il punto 4/2 del principio applicato della programmazione all. 4/1 al d.lgs. n. 118/2011, prevede la coincidenza della salvaguardia degli equilibri e dell'assestamento generale di bilancio;

Preso atto che:

I. il responsabile del servizio finanziario non ha segnalato all'organo di revisione, ai sensi del comma 6 dell'art.153 del d.lgs. 267/2000, situazioni di squilibrio tali da pregiudicare gli squilibri di bilancio;

II. il Fondo Crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione risulta adeguato;

III. che l'equilibrio di bilancio in parte corrente ed in conto capitale è formato, come risulta dalla documentazione fornita dall'ente a mezzo pec in data 17/07/2021;

Considerato che il rendiconto dell'esercizio 2019 si è chiuso con un disavanzo di amministrazione di €. 291.072,68 che verrà ripianato ai sensi dell'art. 39-quater, D.L. n. 162/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, in n. 15 (quindici) esercizi, in quote annuali di € 19.404,85 a partire dall'esercizio 2021 e che il rendiconto dell'esercizio 2020 presenta un disavanzo di 253.488,61, importo inferiore al disavanzo del 2019 il cui ripiano decorre dall'esercizio 2021 ai sensi della citata normativa.

Visto il parere del responsabile del servizio finanziario rilasciato ai sensi dell'art. 153, comma 4 del D.Lgs 267/2000;

Esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione in oggetto, e invita l'Ente a segnalare tempestivamente l'eventualità di fatti o circostanze che possano mutare le condizioni di equilibrio. La seduta si chiude alle ore 11.30.

Il Revisore dei Conti

Dott.ssa Lorenza Brienza

